

ASSOLAVORO-SINDACATI

Somministrati, da gennaio garantiti altri 12 mesi di contratto

Damiani a pag. 37

Il nuovo ccnl siglato da **Assolavoro** e sindacati limita i rischi del dl dignità

Somministrati al sicuro

Da gennaio garantiti altri 12 mesi di contratto

DI MICHELE DAMIANI

Arginare gli effetti del decreto dignità sui rapporti di lavoro in somministrazione, scongiurando il rischio di licenziamenti che si sarebbe potuto avere dal primo gennaio 2019. Questo uno degli obiettivi dell'accordo raggiunto tra **Assolavoro**, l'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro e i sindacati di categoria Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil per la firma del nuovo Contratto collettivo nazionale di settore. L'intesa è stata raggiunta ieri e «giunge a conclusione di un articolato percorso negoziale, visto che l'ultimo Ccnl lavoratori in somministrazione è datato 27 febbraio 2014 ed è scaduto il 31 dicembre 2016», come si può leggere nella nota diffusa ieri da **Assolavoro**. «Tra le disposizioni più rilevanti del nuovo accordo, valido fino al 2021», fanno sapere dall'Associazione, «figurano quelle che superano alcuni rischi derivanti dalla circolare del ministero del lavoro n. 17/2018 relativa al cosiddetto decreto dignità». La circolare includeva nel computo dei 24 mesi (ovvero il nuovo limite massimo di durata per i rinnovi dei contratti a termine) tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione anche antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma. Secondo le rilevazioni di **Assolavoro** sono almeno 53 mila le persone che a

gennaio 2019 non sarebbero potute più essere impiegate con un contratto di somministrazione a termine per aver raggiunto i 24 mesi di lavoro con la medesima agenzia (si veda *ItaliaOggi* del 6 dicembre scorso). Proprio su questo aspetto interviene l'accordo raggiunto ieri, «che dispone che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra Agenzie per il lavoro e lavoratori siano conteggiati, ai soli fini del computo dell'anzianità lavorativa antecedente al primo gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell'arco temporale di cinque anni». In questo modo qualunque sia il numero di mesi di impiego con contratti di lavoro in somministrazione con la stessa agenzia precedente al primo gennaio «il lavoratore potrà in ogni caso essere ancora impiegato con la medesima tipologia contrattuale per almeno altri 12 mesi». Sullo stesso fronte, l'accordo aggiunge due disposizioni per favorire la continuità lavorativa: la prima prevede che «nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva. In assenza, la durata massima è di 24 mesi. La seconda, invece, stabilisce che per la somministrazione su diversi utilizzatori, la successione di contratti a tempo determinato tra agenzia e lavoratore non può, in ogni caso, superare la durata

massima complessiva di 48 mesi». Il Ccnl, però, non opera soltanto per superare gli effetti del dl dignità. Infatti, «altre disposizioni intervengono rafforzando il welfare di settore e la formazione, con il cosiddetto diritto mirato a percorsi di qualificazione professionale e con una disciplina puntuale dell'apprendistato tramite le Agenzie per il lavoro, rilanciando uno strumento, il Monte ore garantito (Mog) fortemente innovativo e più tutelante nei settori più esposti alla frammentazione contrattuale; prevedendo incentivi e premialità per i contratti di lunga durata, con mille euro di contributo se il rapporto è almeno di dodici mesi». Altre misure intervengono, invece, per garantire un sostegno ai soggetti che non hanno un lavoro. A quelli disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti dalle Agenzie con contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione, con un minimo di 90 giornate nell'arco degli ultimi 12 mesi, verrà riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro sono state almeno 110.

